Conto corrente con la posta

Anno 81° — Numero 102

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

ROMA Martedì, 30 aprile 1940 ANNO XVIII

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31,50
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.
Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.
Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.
Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3; è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

ASSEMBLEE LEGISLATIVE

LEGGI E DECRETI

1940

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE ALLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

ASSEMBLEE LEGISLATIVE

SENATO DEL REGNO

XXX LEGISLATURA - I DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

L'Assemblea plenaria è convocata per lunedì 6 maggio 1940-XVIII, alle ore 9, in 13ª riunione pubblica, col seguente

ORDINE DEL GIORNO

Discussione dei seguenti disegni di legge:

1. Stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1940-XVIII al 30 giugno 1941-XIX (623). — (Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni);

2. Stato di previsione della spesa del Ministero dell'educazione nazionale per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1940-XVIII al 30 giugno 1941-XIX (624). — (Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni);

3. Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1940-XVIII al 30 giugno 1941-XIX (628). — (Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni);

4. Stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1940-XVIII al 30 giugno 1941-XIX (629). — (Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni);

5. Stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1940-XVIII al 30 giugno 1941-XIX (630). — (Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni);

6. Stato di previsione della spesa del Ministero dell'aeronautica per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1940-XVIII al 30 giugno 1941-XIX (633). — (Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni);

7. Stato di previsione della spesa del Ministero delle corporazioni per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1940-XVIII al 30 giugno 1941-XIX (627). — (Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni).

(1654)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 29 gennaio 1940-XVIII, n. 281.
Istituzione di un « Comitato per le telecomunicazioni ».

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Per predisporre, disciplinare, coordinare e controllare tutti i provvedimenti per il pronto ed ordinato passaggio dalla organizzazione e funzionamento in pace all'organizzazione e funzionamento in guerra delle comunicazioni telegrafiche, telefoniche e radioelettriche, e per dirigere, coordinare e controllare, in caso di emergenza, le attività di tutti gli enti comunque preposti alle comunicazioni stesse, è istituito, presso il Ministero delle comunicazioni, nel quadro della legge 8 giugno 1925, n. 969, sulla organizzazione della Nazione per la guerra, un « Comitato per le telecomunicazioni », che d'ora innanzi sarà denominato: « C. T. ».

Durante lo stato di emergenza le deliberazioni del C. T. sono sottoposte alle decisioni del DUCE del Fascismo, Capo del Governo e Presidente della Commissione Suprema di difesa.

Art. 2.

Ai fini di cui all'articolo precedente, dalla data di costituzione del C. T., è in facoltà del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, di sopprimere, sentito o su proposta del C.T., i Comitati, le Commissioni e gli Enti che trattano questioni concernenti le telecomunicazioni anche se derivanti da leggi speciali. Dalla data di soppressione di detti Comitati, Commissioni ed Enti le relative attribuzioni passeranno nella competenza del C. T.

Art. 3.

Il C. T., è presieduto dal Ministro per le comunicazioni ed è composto:

a) da due rappresentanti dei Ministeri della guerra, della marina, dell'aeronautica, delle comunicazioni e della cultura popolare;

b) da un rappresentante dei Ministeri degli affari esteri e dell'interno, del Partito Nazionale Fascista, del Ministero dell'Africa Italiana, dell'Ufficio del Capo di Stato Maggiore generale, della Commissione Suprema di difesa, del Comitato di mobilitazione civile.

Nel caso che il C. T. tratti argomenti che interessano altri Ministeri, il presidente inviterà tali Ministeri ad inviare un loro rappresentante.

È data facoltà al DUCE del Fascismo, Capo del Governo, di variare la composizione del C. T. ogni qual volta lo ritenga necessario.

Art. 4.

Alla diretta dipendenza del presidente del C. T. funziona una Segreteria permanente la quale, in base alle direttive ed ordini del presidente, studia le varie questioni, raccoglie e coordina tutti gli elementi relativi alle questioni stesse che debbono essere sottoposte al C. T. e ne notifica agli interessati le decisioni.

Art. 5.

La Segreteria è retta da un generale del Regio esercito o da un ammiraglio della Regia marina o da un generale della Regia aeronautica. Ad essa Segreteria sono addetti ufficiali e personale del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica e funzionari ed impiegati del Ministero delle comunicazioni.

Le spese per i detti personali rimangono a carico delle rispettive Amministrazioni.

Art. 6.

Il segretario è nominato con decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo.

Art. 7.

Alle spese occorrenti per il funzionamento del C. T. verrà provveduto con apposito stanziamento da inscriversi, con decreto del Ministro per le finanze, sullo stato di previsione dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 gennaio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — HOST VENTURI — CIANO — MUTI — TERUZZI — DI REVEL — PAVOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 20 marzo 1940-XVIII, n. 282.

Deposito, nelle località prossime al confine, di merci di vietata esportazione.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

È data facoltà al Ministro per le finanze, sentite le Amministrazioni interessate, di sottoporre con proprio decreto a particolare vigilanza e a speciale permesso, e anche di vietare, in località prossime al confine, i depositi di merci di vietata esportazione, in quantità superiori ai bisogni del consumo locale, determinato per un periodo di tempo a stabilirsi con il decreto stesso.

Art. 2.

La presente legge entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 20 marzo 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — RICCARDI — DI REVEL — RICCI — HOST VENTURI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 23 marzo 1940 XVIII, n. 283.

Imposta di registro sui contratti di appalto, sulle fusioni di società e sulla liquidazione di società immobiliari.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Appalti e forniture.

Art. 1.

Nei contratti scritti di appalto a carattere continuativo se la durata eccede i tre anni ed i prezzi e corrispettivi fissi pattuiti ad anno superino l'importo di L. 300.000, il pagamento della imposta principale di registro può essere eseguito a rate, di cui la prima all'atto della registrazione e le altre non oltre venti giorni dalla scadenza di ciascun periodo annuale successivo.

Se il debitore ritarda il pagamento anche di una rata decade dal beneficio della dilazione ed è obbligato a pagare in una sola volta le rate residue ed incorre nella sopratassa di tardivo pagamento di cui all'art. 103 della legge di registro 30 dicembre 1923-II, n. 3269, modificato dal R. decreto 13 gennaio 1936-XIV, n. 2313, sul solo ammontare delle rate tuttora dovute.

Le rate come sopra dilazionate sono sempre dovute ancorchè il contratto non sia integralmente eseguito.

Art. 2.

Per i contratti scritti di appalto a corrispettivo presunto pattuito ad anno in misura non inferiore a L. 800.000 stipulati con le Amministrazioni dello Stato, delle Provincie e dei Comuni, l'imposta di registro può essere corrisposta all'atto della registrazione, per il primo anno, salvo ad integrarla al termine del primo anno e al termine di ciascun anno successivo in base a denunzia da prodursi nei venti giorni dai singoli accertamenti annuali definitivi.

La imposta che risulti precetta in più in un anno sarà computata nell'anno seguente.

In caso di ritardata denunzia e del relativo pagamento che deve essere a questa contemporaneo, il debitore decade dal beneficio della dilazione ed incorre nelle sanzioni previste dal 2° comma del precedente art. 1, fermo rimanendo l'obbligo della denuncia dell'importo definitivo al termine del contratto.

Le rate come sopra dilazionate sono sempre dovute ancorchè il contratto non fosse in tutto o in parte eseguito per qualsiasi motivo, fatta eccezione pel comprovato impedimento di forza maggiore.

Art. 3.

In deroga all'art. 94 della legge del registro 30 dicembre 1923, n. 3269, i contratti con i quali le Amministrazioni dello Stato od assimilate allo Stato nel trattamento tributario, si riforniscono mediante compra-vendita oppure mediante appalto, di merci, derrate ed altre cose mobili sono soggetti alla imposta proporzionale uniforme di registro del due per cento.

Tale imposta è in ogni caso a carico del privato contraente.

Si ha per non apposto qualunque patto diretto a derogare a questa disposizione.

Fusioni di società.

Art. 4.

Fermo il disposto dell'art. 81 della tariffa allegato *A*, parte I, alla legge del registro 30 dicembre 1923-II, n. 3269, per quanto riguarda le costituzioni di società di qualunque specie e di associazioni in partecipazione, gli atti di fusione relativi alle società medesime sono soggetti alle aliquote contemplate nello stesso art. 81 ridotte ad un quarto.

Sono del pari ridotte ad un quarto le relative imposte ipotecarie.

Società immobiliari.

Art. 5.

Nel caso di scioglimento e di liquidazione di società, già regolarmente costituite ed aventi per oggetto unicamente l'amministrazione od il commercio di beni immobili, come pure nel caso di recesso di soci dalle dette società, le assegnazioni anche se si verificano a favore di soci diversi da quelli che hanno conferito i beni od a favore di soci azionisti qualora trattisi di società per azioni o in accomandita per azioni, sono soggette all'imposta graduale di registro di cui all'art. 89 della tariffa allegato *A*, parte I, della legge di registro 30 dicembre 1923-II, n. 3269.

Le relative imposte ipotecarie sono dovute in misura fissa.

Il trattamento tributario di cui al comma precedente si applica agli atti che verranno posti in essere entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 23 marzo 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — RICCI — GRANDI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 23 marzo 1940-XVIII, n. 284.

Agevolazioni tributarie a favore dell'Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il regime di abbonamento previsto dall'art. 21 del R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928-VI, n. 1760, per le operazioni di credito agrario, è esteso, per dieci anni dall'entrata in vigore della presente legge, a favore dell'Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale, costituito con il R. decreto-legge 3 giugno 1938-XVI, n. 883, per le operazioni di mutuo da esso compiute, dopo l'entrata in vigore della presente legge, per l'assistenza finanziaria ad iniziative ed imprese miranti allo sviluppo economico dell'Italia Meridionale Continentale e della Sardegna.

La quota di abbonamento è stabilita nella misura di centesimi cinque per ogni cento lire di capitale impiegato e risultante dal bilancio annuale dell'Istituto predetto.

Art. 2.

Sono applicabili, in quanto compatibili con la presente legge, le norme di attuazione dell'abbonamento tributario sulle operazioni di credito agrario, impartite con decreto del Ministro per le finanze 11 marzo 1929-VII, n. 80048.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 23 marzo 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — GRANDI — RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 23 marzo 1940-XVIII, n. 285.

Agevolazioni fiscali a favore della industria e del commercio dei marmi nelle provincie di Apuania e di Lucca.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Con decorrenza dal 1° luglio 1938-XVI e fino al 31 dicembre 1943-XXII, in sostituzione di qualsiasi tassa o tributo diretto o indiretto a favore dello Stato che sia applicabile secondo le leggi del Regno per la escavazione, segatura, lavorazione e commercio del marmo nelle provincie di Apuania e di Lucca, è dovuta una tassa unica, complessiva per ogni tonnellata di marmo greggio, segato e lavorato, esportato dal territorio delle suddette Provincie o comunque utilizzato nel territorio delle Provincie stesse.

La misura di detta tassa e le modalità della sua applicazione e riscossione saranno stabilite con decreto Reale da emanarsi a norma dell'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100.

I Comuni e le Provincie interessati sono autorizzati ad applicare rispettivamente l'imposta sulle industrie e la relativa addizionale provinciale nella misura consentita dal testo unico per la finanza locale, prendendo a base della tassazione

il presunto reddito mobiliare da accertarsi nei modi di cui all'art. 162, quarto e quinto comma del citato testo unico, modificato col Regio decreto-legge 9 settembre 1937-XV, n. 1769.

È abrogato il R. decreto-legge 21 giugno 1938-XVI, n. 1151, convertito nella legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 134.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 23 marzo 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — RICCI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI

LEGGE 23 marzo 1940-XVIII, n. 286.

Proroga delle agevolazioni tributarie per operazioni di finanziamento, contro cessioni di crediti e per operazioni riguardanti il Consorzio per sovvenzioni su valori industriali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

L'efficacia delle disposizioni concernenti agevolazioni tributarie contenute nel R. decreto-legge 19 dicembre 1936-XIV, n. 2170, convertito in legge con la legge 8 aprile 1937, n. 631, già prorogata al 31 dicembre 1939-XVIII, in virtù del R. decreto-legge 3 gennaio 1939-XVII, n. 27, è ulteriormente prorogata al 31 dicembre 1940-XIX.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 23 marzo 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — GRANDI

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI

LEGGE 2 aprile 1940-XVIII, n. 287.

Istituzione dell'Ente Zolfi Italiani (E.Z.I.).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'Ufficio per la vendita dello zolfo italiano in Roma, istituito con il R. decreto-legge 11 dicembre 1933-XII, n. 1699, convertito nella legge 5 febbraio 1934-XII, n. 307, è prorogato a tempo indeterminato ed assume la denominazione di « Ente Zolfi Italiani » con sede in Roma.

Per quanto non sia diversamente stabilito nella presente legge, l'Ente continua ad essere amministrato in base alle disposizioni della legge 5 febbraio 1934-XII, n. 307, del R. decreto 3 gennaio 1934-XII, n. 18, e della legge 8 aprile 1935-XIII, n. 688.

Restano pure in vigore, in quanto siano applicabili, le disposizioni della legge 13 gennaio 1936-XIV, n. 235, della legge 18 maggio 1936-XIV, n. 1156, e della legge 27 gennaio 1938-XVI, n. 129.

Art. 2.

L'Ente Zolfi Italiani è amministrato da un Consiglio composto da un presidente e da dieci membri, nominati dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, su proposta del Ministro per le corporazioni, di concerto con il Ministro per le finanze.

Fra i membri del Consiglio verrà nominato un amministratore delegato che ricoprirà anche la carica di direttore generale.

L'Ente si obbliga con la firma del presidente o con quella dell'amministratore delegato-direttore generale, o con quelle abbinate di due procuratori.

Art. 3.

Il contingentamento della produzione delle miniere di zolfo è abolito.

Per un periodo di dieci esercizi consecutivi, a partire da quello 1° agosto 1940-XVIII-31 luglio 1941-XIX, l'Ente Zolfi Italiani è autorizzato a garantire la liquidazione di un prezzo minimo per gli zolfi grezzi che saranno messi a sua disposizione dai produttori.

La misura del prezzo minimo per ogni tonnellata di zolfo grezzo per ciascun esercizio sarà stabilita entro il precedente mese di giugno con decreto del Ministro per le corporazioni di concerto con il Ministro per le finanze su proposta del Consiglio di amministrazione dell'Ente.

Se il ricavo netto definitivo per tonnellata risultante dai bilanci annuali dell'Ente sarà inferiore al prezzo minimo garantito, la differenza sarà a carico dello Stato.

Per l'esercizio 1939-40 l'Ente è parimenti autorizzato a garantire, con le modalità previste nel presente articolo e nella misura che sarà stabilita entro il mese di marzo 1940-XVIII la liquidazione di un prezzo minimo per gli zolfi grezzi messi a sua disposizione dai produttori.

Art. 4.

L'Ente avrà una Sezione tecnico-industriale con gestione autonoma per perseguire le seguenti finalità:

a) compiere o incoraggiare con adeguati contributi, studi, esperimenti e ricerche per trovare nuovi e più utili campi di lavoro per la coltivazione delle miniere solfifere e nuovi metodi pel trattamento del minerale;

b) agevolare con premi e sussidi, l'esercizio di permessi di ricerca e concessioni minerarie; oppure provvedervi direttamente ed anche in partecipazione con terzi. A tal uopo entro il precedente mese di giugno di ogni esercizio verrà presentato dall'E.Z.I. al Ministero delle corporazioni per la preventiva approvazione, il programma di lavori e di attività da svolgersi nell'esercizio successivo;

c) interessarsi in genere di tutto ciò che può essere ritenuto utile per migliorare, dal punto di vista tecnico ed economico, l'industria mineraria dello zolfo.

L'Ente per il miglioramento dell'industria solfifera siciliana, istituito con R. decreto 15 giugno 1933-XI, n. 965, è sciolto, ed è assorbito dalla Sezione predetta, la quale assume le relative operazioni di liquidazione e si sostituisce ad esso anche per quanto si attiene ai rapporti con la Società generale elettrica della Sicilia derivanti dalle convenzioni 11 maggio 1926-IV, e 6 ottobre 1927-V, relative alla elettrificazione delle miniere di zolfo della Sicilia.

Il Comitato esecutivo di cui all'art. 2 della legge 5 febbraio 1934-XII, n. 307, è soppresso.

Art. 5.

I concessionari delle miniere di zolfo della Sicilia, che, allo scadere di un anno dal termine della gabella in corso, ove essa esista, e negli altri casi entro il termine di un anno dalla entrata in vigore della presente legge, non abbiano provveduto alla regolare lavorazione delle miniere predette, o direttamente o trasferendo nelle forme di legge le rispettive concessioni a società legalmente costituite od anche sulla base di un rapporto di partecipazione con l'Ente Zolfi Italiani, saranno, con decreto del Ministro per le corporazioni, dichiarati decaduti da qualsiasi diritto di concessione.

Per regolare lavorazione si intende l'apprestamento di mezzi tecnici e finanziari adeguati allo sfruttamento dei singoli giacimenti. La valutazione di tali elementi è rimessa al giudizio insindacabile del Ministro per le corporazioni.

Le miniere per le quali sia avvenuta la dichiarazione di decadenza, potranno, con decreto del Ministro per le corporazioni, essere date in concessione ad altre ditte che presentino sufficienti requisiti di capacità tecnica e finanziaria e, in via subordinata, all'Ente Zolfi Italiani; in tali casi il Ministro per le corporazioni ha la facoltà di stabilire un compenso annuo in natura od in denaro, a carico del nuovo concessionario ed a favore dei concessionari decaduti, compenso che non potrà essere comunque corrisposto per un periodo di tempo superiore ai 10 anni.

Art. 6.

Per il conseguimento dei fini di cui ai precedenti articoli 4 e 5 la Sezione tecnico-industriale dell'Ente è dotata dei seguenti mezzi patrimoniali:

a) le attività nette finali dell'Ente per il miglioramento dell'industria solfifera siciliana;

b) le attività nette finali della gestione di liquidazione del Consorzio per l'industria solfifera siciliana;

c) un contributo annuo dello Stato per dieci esercizi finanziari consecutivi a partire dall'esercizio 1940-41.

Detto contributo è stabilito nella cifra di lire quattro milioni per ciascuno degli esercizi dal primo al quinto e di lire un milione per ciascuno degli esercizi dal sesto al decimo.

Il Banco di Sicilia, attraverso la sua Sezione di credito minerario, istituita con R. decreto-legge 25 marzo 1927-V, n. 435, è autorizzato a concedere mutui e prestiti per ricerche di nuovi giacimenti solfiferi, sia a favore della Sezione tecnico-industriale predetta e sia a favore di aziende minerarie.

Art. 7.

E' affidato all'Ente il compito di agevolare il miglioramento delle condizioni igieniche e sociali degli operai addetti alle miniere di zolfo, promuovendo la costruzione di case operaie, di dormitori, di refettori, di opere per trasporti di acqua potabile e la istituzione di servizi di trasporto delle maestranze, e organizzando la profilassi e la lotta contro le malattie professionali dei minatori. Per adempiere a questi compiti l'Ente avrà una Sezione di assistenza sociale.

Al detto scopo l'Ente ha facoltà di concedere contributi alle aziende minerarie che, entro il termine di dieci anni dall'entrata in vigore della presente legge, eseguano opere o istituiscano servizi riconosciuti rispondenti alle finalità predette.

La misura dei contributi può essere stabilita fino a concorrenza della metà della spesa che per le singole opere o servizi, sulla base dei relativi progetti e preventivi di spesa che saranno sottoposti alla sua approvazione, l'Ente avrà riconosciuta necessaria; i contributi saranno corrisposti in base agli stati di avanzamento delle opere medesime o alla messa in efficenza dei servizi.

A tal fine l'Ente Zolfi Italiani sarà dotato di un apposito fondo costituito da una assegnazione da parte dello Stato di lire tre milioni all'anno per dodici esercizi finanziari consecutivi a decorrere dall'esercizio 1939-40.

Per un periodo uguale a quello per il quale è concessa la garanzia di un prezzo minimo allo zolfo prodotto nel Regno, sul prezzo netto che per ogni tonnellata di zolfo grezzo sarà liquidato ai produttori, l'Ente trattiene la somma di lire dieci da devolversi ad incremento del fondo di cui al capoverso precedente.

Art. 8.

Le disposizioni della legge 10 gennaio 1935-XIII, n. 25, e dell'art. 3 del R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1384, convertito nella legge 27 gennaio 1938-XVI, n. 129, relative agli estagli delle miniere di zolfo della Sicilia sono prorogate fino alla scadenza dei singoli contratti.

Art. 9.

La custodia e le operazioni di entrata e di uscita degli zolfi prodotti in Sicilia nonchè le altre operazioni accessorie, potranno essere affidate dall'Ente al Consorzio per i magazzini generali della Sicilia in Palermo mediante apposita convenzione di durata poliennale da approvarsi dal Ministero delle corporazioni. Nella detta convenzione saranno stabilite anche le opere per attrezzare i magazzini di deposito ed organizzare il movimento della merce in maniera adeguata alle esigenze commerciali del servizio.

Art. 10.

L'importo dei crediti di qualsiasi natura attinenti alla gestione del periodo dal 1° agosto 1930-VIII al 31 luglio 1932-X, del Consorzio obbligatorio per l'industria solfifera siciliana in liquidazione, che non sarà richiesto dagli aventi diritto, entro il 31 luglio 1940-XVIII, andrà in aumento delle attività nette finali della gestione di liquidazione del Consorzio.

Art. 11.

Il Ministro per le finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti, nel bilancio del Ministero delle corporazioni per l'esercizio 1939-40, ed in quelli degli esercizi successivi, le variazioni ed impostazioni che risulteranno necessarie in relazione alle disposizioni della presente legge.

Art. 12.

Il Governo è autorizzato a raccogliere e coordinare in un testo unico, da approvarsi con Regio decreto, su proposta del Ministro per le corporazioni di concerto con quello per le finanze, le vigenti disposizioni riguardanti la industria solfifera nazionale.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 aprile 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — RICCI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 18 aprile 1940-XVIII, n. 288.
Modificazioni all'ordinamento del personale postale e telegrafico.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Per la dirigenza di aggruppamenti di servizi della Direzione generale delle poste e dei telegrafi, il Ministro per le comunicazioni può conferire, sentito il Consiglio d'amministrazione, a non più di cinque funzionari, con non meno di quattro anni di anzianità nel grado 5°, la qualifica e le funzioni di capo servizio principale, con una indennità speciale di servizio, da determinarsi con decreto del Ministro predetto, di concerto col Ministro per le finanze, in misura non superiore a lire 1000 mensili, al lordo delle riduzioni di cui ai Regi decreti-legge 20 novembre 1930-IX, n. 1491, e 14 aprile 1934-XIII, n. 561.

Art. 2.

Nella tabella n. 1, allegato 1 al R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1841, i posti di grado 6° del ruolo *A* del personale direttivo postale-telegrafico sono aumentati di nove, diminuendo di dodici i posti di grado 8°.

Ai ruoli di 1ª categoria, previsti dall'art. 1 del R. decreto-legge 15 agosto 1926-IV, n. 1733, è aggiunto il ruolo di gruppo *B* dei ragionieri, cassieri, direttori d'ufficio, geometri ed assimilati, come dall'allegato n. 1 annesso alla presente legge e firmato, d'ordine Nostro, dai Ministri Segretari di Stato per le comunicazioni e le finanze.

Le attribuzioni del personale appartenente a quest'ultimo ruolo sono determinate con decreto Ministeriale.

Il quadro separato dei commissari e ragionieri, di cui all'art. 21 del R. decreto 15 agosto 1926-IV, n. 1733, ed il ruolo dei capi d'ufficio principali di cui alla lettera *a*) della tabella n. 2 dell'allegato n. 1 al R. decreto-legge 19 dicembre 1936-XV, n. 2252, sono soppressi.

Le tabelle n. 2, personale di 2ª categoria, e n. 3, personale di 3ª categoria, allegati 1 e 2 al citato R. decreto-legge 19 dicembre 1936, n. 2252, e successive modificazioni, vengono sostituite dalle tabelle n. 2 e n. 3, allegati n. 2 e n. 3 alla presente legge e firmati, d'ordine Nostro, dai Ministri Segretari di Stato per le comunicazioni e per le finanze.

I posti del personale con contratto a termine con funzioni di commesso, di cui all'allegato 2 del R. decreto 17 settembre 1931-IX, n. 1345, e successive modificazioni, sono ridotti da 6500 a 5000.

Art. 3.

I funzionari che alla data della presente legge appartengono ai gradi 7° e 8° del quadro separato dei commissari e ragionieri, di cui all'articolo precedente, fanno passaggio nei corrispondenti gradi del ruolo di gruppo *B* di 1ª categoria, di cui al comma 2° dell'articolo precedente, conservando ciascuno l'attuale qualifica.

Art. 4.

I funzionari che alla data della presente legge appartengono ai gradi 8° e 9° del ruolo *A* della tabella n. 2 (personale di 2ª categoria) dell'allegato 1 al R. decreto-legge 19 dicembre 1936-XV, n. 2252, fanno passaggio nei corrispondenti gradi del nuovo ruolo di gruppo *B* di 1ª categoria, di cui al comma 2° dell'art. 2; quelli di grado 8° prendono posto dopo l'ultimo dei pari grado del quadro separato dei commissari e ragionieri, di cui all'articolo precedente.

Art. 5.

Nella prima applicazione della presente legge, i posti dei gradi 10° e 11° del ruolo di gruppo *B* di 1ª categoria, sono conferiti, in ordine di anzianità, agli impiegati del ruolo *C* della tabella n. 2 (personale di 2ª categoria) dell'allegato 1 al R. decreto-legge 19 dicembre 1936-XIV, n. 2252, che abbiano appartenuto al gruppo *B* e che siano forniti del titolo di studio di cui alla lettera *b*) dell'art. 16 del R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395.

Successivamente, i posti del grado 11° sono conferiti, mediante concorso per titoli ed esami, da bandirsi con decreto Ministeriale, agli impiegati della 2ª categoria dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi ed agli impiegati di gruppo *C* delle altre Amministrazioni dello Stato di grado non inferiore al 12° forniti del suddetto titolo di studio ed a coloro che abbiano superato l'esame di concorso bandito ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 6 del R. decreto 15 agosto 1926-IV, n. 1733.

Art. 6.

Dopo l'applicazione delle disposizioni contenute negli articoli 3, 4 e 5 della presente legge, le promozioni ai gradi 6°, 7°, 8°, 9° e 10° del ruolo di gruppo *B* di 1ª categoria, sono conferite rispettivamente con le norme degli articoli 6, 7, 8 e 9 del R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, e successive modificazioni e i posti di grado iniziale sono conferiti secondo le norme del 3° comma dell'art. 10 del R. decreto 15 agosto 1926-IV, n. 1733; salvo l'osservanza della prima parte dell'ultimo comma dell'art. 5 del R. decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1809, per il conferimento del grado 9° per merito comparativo ai funzionari che ne abbiano titolo alla data della presente legge.

I posti del grado iniziale disponibili dopo l'applicazione del precedente articolo potranno essere coperti in non meno di un quadriennio, e con un massimo di 200 per ogni anno.

Art. 7.

Ai concorsi per i posti del grado iniziale del ruolo di gruppo *B* di 1ª categoria, riservati agli interni, sono ammessi anche gli impiegati ausiliari a contratto che abbiano almeno otto anni di servizio in tale qualifica e posseggano tutti i requisiti all'uopo necessari, eccettuato quello dell'età.

Da quest'ultimo requisito si prescinde anche per l'ammissione degli impiegati ausiliari a contratto ai primi due concorsi previsti dall'ultimo comma del precedente art. 6 per i posti riservati agli estranei.

Art. 8.

Il penultimo comma dell'art. 5 del R. decreto-legge 19 dicembre 1936-XV, n. 2252, è modificato come segue:

« I posti rimasti disponibili dopo l'espletamento del concorso di cui al comma precedente e quelli che si renderanno successivamente vacanti, vengono conferiti al grado iniziale mediante pubblici concorsi per esami e per titoli fra i giovani che siano provvisti del titolo di studio di cui alla lettera *c*) dell'art. 16 del R. decreto 11 novembre 1923-II, numero 2395.

« In tali concorsi costituisce titolo preferenziale l'avere prestato lodevole servizio per almeno un anno presso le Stazioni radio, ed inoltre, per i radiotelegrafisti, il certificato di radiotelegrafista di bordo di 1ª e 2ª classe e, per i radioelettricisti, la specializzazione radiotecnica ed elettrotecnica conseguita presso una scuola media industriale.

« Nei primi due concorsi si prescinde dal limite di età per coloro che, alla data del decreto che indice l'esame, abbiano prestato servizio ininterrotto da non meno di due anni presso le stazioni Radio ».

Art. 9.

I posti di primo ufficiale di grado 9° del ruolo *B* della tabella n. 2, allegato n. 2 alla presente legge, sono conferiti con le norme di cui al primo comma dell'art. 11 del R. decreto 15 agosto 1926-IV, n. 1733, agli ufficiali esecutivi di 1ª classe, forniti del titolo di studio di cui alla lettera *c*) dell'art. 16 del R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, e che contino almeno 15 anni di anzianità nel grado 10°.

Art. 10.

Al personale di gruppo *C* di cui alla tabella n. 2 allegata alla presente legge, che ottenne la sistemazione in ruolo ai sensi dell'art. 6, lettera *b*), del R. decreto-legge 23 ottobre 1924-II, n. 2028, per avere conseguito la idoneità nell'esperimento pratico previsto dall'art. 83 del R. decreto-legge 2 ottobre 1919, n. 1858, ed a quello nominato in ruolo ai sensi dell'art. 2 dello stesso R. decreto-legge n. 2028, e che provenga dal personale per il quale era prevista la nomina in ruolo dall'art. 96 del citato R. decreto-legge n. 1858, è computata come decorsa ed acquisita, all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, una maggiore anzianità di due anni, utile nel grado attualmente ricoperto e, per l'eventuale differenza, nel grado immediatamente superiore e non oltre il 10°.

Art. 11.

Nella prima applicazione della presente legge, i posti di grado iniziale del ruolo *B* di gruppo *C* di 2ª categoria, sono conferiti:

a) per un terzo, mediante una prova di esami su materie di servizio, agli impiegati ausiliari che contino almeno un quinquennio di lodevole servizio;

b) per due terzi mediante concorso per esami fra gli impiegati ausiliari ed il personale subalterno di ruolo dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi; nonchè fra gli impiegati non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato in servizio da almeno cinque anni, i quali tutti posseggano il titolo di studio di cui alla lettera *c*) dell'art. 16 del R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395.

I posti eventualmente rimasti scoperti nel concorso di cui alla lettera *a*) possono essere assegnati in aumento ai vincitori del concorso di cui alla lettera *b*).

Per l'ammissione ai predetti concorsi, ed a quelli successivi, per i posti riservati agli interni, occorre il possesso di tutti i titoli e requisiti richiesti per la nomina ai pubblici impieghi, escluso soltanto quello dell'età.

Art. 12.

Per l'ammissione ai primi due concorsi per impiegati ed agenti ausiliari che saranno banditi dopo l'emanazione della presente legge si prescinde dal limite massimo di età pei gli avventizi, diurnisti, supplenti in missione o a prestazioni straordinarie, portalettere rurali, fissi e provvisori, scortapieghi e fattorini alla diretta dipendenza dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi, nonchè per gli impiegati civili ed agenti subalterni non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, i quali tutti si trovino in servizio da almeno un anno alla data dei bandi di concorso.

Tale disposizione si applica anche ai supplenti ed ai fattorini in servizio da non meno di due anni rispettivamente presso le ricevitorie delle poste e dei telegrafi e le agenzie di recapito dei telegrammi e degli espressi postali.

Art. 13.

Gli ufficiali esecutivi di 2ª classe (grado 11°) invalidi di guerra, nominati in ruolo ai sensi dell'art. 133 del R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, i quali alla data del 1° gennaio 1925-III, non avevano raggiunto il grado 12°, possono essere promossi al grado superiore dalla data di entrata in vigore della presente legge per anzianità congiunta al merito entro il numero dei posti che si conferiscono in base al 2° comma dell'art. 3 del R. decreto 17 settembre 1931, n. 1345.

Art. 14.

I funzionari dell'Amministrazione postale telegrafica e quelli delle altre Amministrazioni dello Stato, nominati consiglieri di amministrazione, ai sensi dell'art. 3 del R decreto-legge 23 aprile 1925-III, n. 520, e successive modificazioni, durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. Essi possono essere trattenuti nell'incarico fino al termine del triennio, qualora venissero collocati a riposo nel corso del triennio stesso.

Art. 15.

Il Governo del Re è autorizzato a riunire in testo unico da approvarsi con decreto Reale, udito il parere del Consiglio di Stato, tutte le disposizioni vigenti sull'ordinamento del personale dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi.

Art. 16.

Con decreto del Ministro per le finanze saranno disposte le variazioni di bilancio necessarie per l'attuazione della presente legge.

La presente legge entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 aprile 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — HOST VENTURI — DI REVEL

Visto, il Guardasigilli: GRANDI

ALLEGATO N. 1

Variante alla tabella n. 1, allegato 1 al R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1841

RUOLI DEL PERSONALE DI GRUPPO *A*.

a) *Ruolo del personale direttivo postale telegrafico.*

(Omissis).

b) *Ruolo degli ingegneri specializzati.*

(Omissis).

RUOLO DEL PERSONALE DI GRUPPO *B*.

Ragionieri, cassieri, direttori d'ufficio, geometri ed assimilati.

Grado		Numero dei posti
6°	Primi direttori capi ed Ispettori superiori di ragioneria ed assimilati	10
7°	Direttori capi ed Ispettori capi di ragioneria ed assimilati	40
8°	Direttori principali ed Ispettori di ragioneria ed assimilati	200
9°	Direttori di ragioneria ed assimilati	350
10°	Ragionieri ed assimilati	900
11°	Ragionieri aggiunti ed assimilati	(10° e 11°)
		1.500

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

Il Ministro per le comunicazioni
HOST VENTURI

Tabella N. 2 ALLEGATO N. 2.

RUOLI DEL PERSONALE DI GRUPPO *C* (1).

a) *Ruolo dei capi d'ufficio.*

Grado		Numero dei posti
8°	Capi di ufficio di 1ª classe (transitorio) (2)	130
9°	Capi di ufficio	470
		600

b) *Ruolo del personale esecutivo.*

Grado		Numero dei posti
9°	Primi ufficiali	400
10°	Ufficiali esecutivi di 1ª classe	1.300
11°	Ufficiali esecutivi di 2ª classe	2.200
12°	Ufficiali esecutivi di 3ª classe	3.600
13°	Ufficiali esecutivi di 4ª classe	1.100
		8.600

(1) Resta fermo, per gli impiegati che ne hanno titolo, il trattamento previsto dall'art. 4 del R. decreto 26 aprile 1934-XII, n. 814.
(2) Restano ferme le disposizioni dell'art. 3 del R. decreto-legge 19 dicembre 1936-XIV, n. 2252.

c) *Ruolo del personale tecnico speciale.*

Quadro I. — *Personale delle officine postelegrafiche.*

Grado		Numero dei posti
8°	Direttori di officina principali	3
9°	Direttori di officina	40
10°	Meccanici elettricisti principali	60
11°	Meccanici elettricisti	82
12°	Meccanici elettricisti aggiunti	100
13°	Allievi meccanici elettricisti	115
—	Apprendisti allievi (1)	—
		400

Quadro II. — *Personale delle stazioni radiotelegrafiche.*

Grado		Numero dei posti
8°	Capi radiotelegrafisti e capi radioelettricisti principali	2
9°	Capi radiotelegrafisti e capi radioelettricisti	10
10°	Radiotelegrafisti e radioelettricisti principali	18
11°	Radiotelegrafisti e radioelettricisti	25
12°	Radiotelegrafisti e radioelettricisti aggiunti	30
13°	Allievi radiotelegrafisti e allievi radioelettricisti	25
		110

(1) E' consentita l'assunzione in servizio di apprendisti non superiore ai posti vacanti in ruolo.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

Il Ministro per le comunicazioni
HOST VENTURI

ALLEGATO N. 3

Tabella N. 3.

PERSONALE DI TERZA CATEGORIA
(Personale subalterno)

a) *Ruolo speciale.*

	Numero dei posti
Commessi superiori	2

b) *Ruolo comune.*

	Numero dei posti
Messaggeri, capisquadra ed assimilati di 1ª cl.	1.000
Messaggeri, capisquadra ed assimilati di 2ª cl.	3.000
Primi commessi ed equiparati	5.200
Commessi ed equiparati	2.300
	11.500

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

Il Ministro per le comunicazioni
HOST VENTURI

REGIO DECRETO 11 aprile 1940-XVIII, n. 289.

Collocamento fuori ruolo di un funzionario di gruppo B, grado 9°, del ruolo del personale di cassa della Tesoreria centrale della Regia Zecca e della Cassa speciale dei biglietti di Stato, per prestare servizio presso il Provveditorato generale dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 1 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2958, contenente disposizioni riguardanti la posizione dei funzionari fuori ruolo;

Visto il R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, contenente disposizioni complementari a talune norme dell'ordinamento gerarchico del personale dipendente dell'Amministrazione dello Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Con effetto dal 1° marzo 1940-XVIII il Ministro per le finanze è autorizzato a collocare fuori ruolo, ai termini del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2958, e con l'osservanza dell'art. 17 del R. decreto 10 gennaio 1926, n. 46, un funzionario di gruppo *B*, di grado 9°, del ruolo del personale di cassa della Tesoreria centrale della Regia Zecca e della Cassa speciale dei biglietti di Stato, per prestare servizio presso il Provveditorato generale dello Stato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 aprile 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *aprile* 1940-XVIII

Atti del Governo, registro 420, *foglio* 84. — MANCINI

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 23 aprile 1940-XVIII.

Sostituzione di un consigliere effettivo della Corporazione delle comunicazioni interne.

IL DUCE DEL FASCISMO

CAPO DEL GOVERNO

Vista la legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni;

Vista la legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 10, sulla riforma del Consiglio nazionale delle Corporazioni;

Visto il proprio decreto 14 febbraio 1939-XVII riguardante la costituzione della Corporazione delle comunicazioni interne;

Visto il proprio decreto 1° marzo 1939-XVII, con il quale il fascista Caprino Antonello è stato nominato consigliere effettivo della predetta Corporazione in rappresentanza dei datori di lavoro dell'industria;

Vista la designazione della Confederazione fascista degli industriali per la nomina del fascista Betti Igino a consigliere effettivo della Corporazione delle comunicazioni interne in sostituzione del fascista Caprino Antonello;

Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Il fascista Betti Igino è nominato consigliere effettivo della Corporazione delle comunicazioni interne, quale rappresentante dei datori di lavoro dell'industria, in sostituzione del fascista Caprino Antonello che pertanto cessa dalla carica di consigliere effettivo della Corporazione predetta.

Roma, addì 23 aprile 1940-XVIII

MUSSOLINI

(1653)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 23 aprile 1940 XVIII.

Sostituzione di un consigliere effettivo della Corporazione dell'abbigliamento.

IL DUCE DEL FASCISMO

CAPO DEL GOVERNO

Vista la legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni;

Vista la legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 10, sulla riforma del Consiglio nazionale delle Corporazioni;

Visto il proprio decreto 14 febbraio 1939-XVII riguardante la costituzione della Corporazione dell'abbigliamento;

Visto il proprio decreto 1° marzo 1939-XVII, con il quale il fascista Sani Filiberto è stato nominato consigliere effettivo della predetta Corporazione in rappresentanza dei datori di lavoro del commercio;

Vista la designazione della Confederazione fascista dei commercianti per la nomina del fascista Rispoli Guido a consigliere effettivo della Corporazione dell'abbigliamento in sostituzione del fascista Sani Filiberto;

Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Il fascista Rispoli Guido è nominato consigliere effettivo della Corporazione dell'abbigliamento, quale rappresentante dei datori di lavoro per il commercio, in sostituzione del fascista Sani Filiberto, che pertanto cessa dalla carica di consigliere effettivo della Corporazione predetta.

Roma, addì 23 aprile 1940-XVIII

MUSSOLINI

(1652)

DECRETO MINISTERIALE 21 aprile 1940-XVIII.

Nomina del prof. dott. Renato Rossi a commissario di vigilanza per la ditta ebraica « Industrie riunite Hirsch Odorati » di Ferrara.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 56 del R. decreto-legge 9 febbraio 1939-XVII, n. 126, convertito nella legge 2 giugno 1939-XVII, n. 739;

Visto l'elenco *B* di cui agli articoli 52 e 53 del R. decreto-legge 9 febbraio 1939-XVII, n. 126, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 223 del 23 settembre 1939-XVII nel quale risulta compresa l'azienda ebraica « Industrie riunite Hirsch Odorati » di Ferrara;

Vista la nota n. 815 del 14 febbraio 1939-XVII del Ministero delle corporazioni dalla quale rilevasi che il ricorso presentato dalla ditta interessata avverso la sua inclusione nell'elenco *B* delle aziende industriali e commerciali è stato respinto;

Decreta:

Il prof. dott. Renato Rossi è nominato commissario di vigilanza per la ditta ebraica « Industrie riunite Hirsch Odorati » di Ferrara.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 aprile 1940-XVIII

Il Ministro per le corporazioni RICCI — *Il Ministro per le finanze* DI REVEL

(1641)

DECRETO MINISTERIALE 22 aprile 1940-XVIII.

Trasformazione in ente morale dell'Associazione agricola cooperativa di S. Stefano al Mare e sua fusione nel Consorzio agrario provinciale della provincia di Imperia.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 1 della legge 2 febbraio 1939-XVII, n. 159, che ha convertito in legge, con modificazioni, il R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1593, concernente la riforma della natura e dell'ordinamento dei Consorzi agrari;

Visto il proprio decreto 2 febbraio 1939-XVII, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. [illegible] del 4 febbraio 1939-XVII, concernente il riconoscimento dell'Ente morale, come Consorzio provinciale della provincia di Imperia;

Decreta:

Art. 1.

L'Associazione agricola cooperativa di S. Stefano al Mare è dichiarata trasformata in ente morale ai sensi e agli effetti della legge 2 febbraio 1939-XVII, n. 159.

Art. 2.

L'Associazione di cui al precedente articolo, è fusa ai sensi dell'art. 1, 2° comma, della legge predetta, con il Consorzio agrario provinciale della provincia di Imperia.

Art. 3.

La fusione di cui al precedente articolo avrà luogo previo accertamento delle attività e delle passività dell'Associazione agricola cooperativa di S. Stefano al Mare alla data del 31 dicembre 1938-XVII, prendendo a base il bilancio di ciascun Consorzio approvato nell'ultima assemblea.

Tale accertamento dovrà constare da apposito verbale redatto d'accordo con il Consorzio agrario provinciale della provincia di Imperia.

In caso di divergenze circa l'accertamento predetto deciderà il Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Il trapasso delle attività e passività dell'Associazione fusa è soggetto a tassa fissa di registro e ipotecaria di L. 20, ai sensi dell'art. 3 della legge 2 febbraio 1939-XVII, n. 159.

Art. 4.

Su proposta del Consorzio agrario provinciale di Imperia il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, esaminerà, decidendo in merito, le eventuali richieste formulate dall'Associazione agricola cooperativa di S. Stefano al Mare al momento della fusione, per regolare il funzionamento del Consorzio agrario provinciale di Imperia nei riguardi della cessata attività dell'Associazione di cui all'art. 1.

Art. 5.

Il Consorzio agrario provinciale di Imperia è incaricato di promuovere e perfezionare gli atti occorrenti per la esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e, a cura del Consorzio agrario provinciale di Imperia nel Foglio degli annunzi legali della Provincia.

Roma, addì 22 aprile 1940-XVIII

(1639) *Il Ministro*: TASSINARI

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE ALLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che l'Eccellenza il Ministro per l'agricoltura e le foreste ha presentato alla Presidenza della Camera dei Fasci e delle Corporazioni, con lettera in data 24 corrente, il seguente disegno di legge: conversione in legge del R. decreto-legge 18 dicembre 1939-XVIII, n. 2222, concernente i servizi degli approvvigionamenti e della distribuzione dei generi alimentari in periodo di guerra.

(1661)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 26 aprile 1940-XVIII - N. 95

	Cambio di Clearing	Cambio ufficiale
Stati Uniti America (Dollaro)	—	19,80
Inghilterra (Sterlina)	—	69,50
Francia (Franco)	—	39,40
Svizzera (Franco)	445,43	444,15
Argentina (Peso carta)	—	4,55
Belgio (Belgas)	—	3,3340
Boemia-Moravia (Corona)	65,70	—
Bulgaria (Leva)	23,58	—
Canadà (Dollaro)	—	16,65
Danimarca (Corona)	3,83	—
Egitto (Lira egiziana)	—	71,28
Estonia (Corona)	4,697	—
Finlandia (Marka)	39,84	—
Germania (Reichmark)	7,6336	7,80
Grecia (Dracma)	14,31	—
Islanda	306,75	—
Jugoslavia (Dinaro)	43,70	44,42
Lettonia (Lat)	3,6751	—
Norvegia (Corona)	4,4683	—
Olanda (Fiorino)	10,4712	10,51
Polonia (Zloty)	360 —	—
Portogallo (Scudo)	—	0,6759
Romania (Leu). conto globale	13,9131	—
Romania (Leu). id. speciale	12,1212	—
Romania (Leu). id. A	10,5263	—
Slovacchia (Corona)	65,70	—
Spagna (Peseta)	181 —	—
Svezia (Corona)	4,7214	4,64
Turchia (Lira turca)	15,29	—
Ungheria (Pengo)	3,852	—

Rendita 3,50 % (1906)	69,925
Id. 3,50 % (1902)	68,025
Id. 3,00 % Lordo	49,05
Id. 5 % (1935)	89,875
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	65,325
Id. Id. 5 % (1936)	90,975
Obbligazioni Venezie 3,50 %	91,275
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940	99,90
Id. Id. 5 % - Id. 1941	99,70
Id. Id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	92,025
Id. Id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	91,975
Id. Id. 5 % - Id. 1944	93,85

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(1ª *pubblicazione*) **Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico** Elenco n. 17

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè invece dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Rendita 5 %	127503	480 —	Mazza Maria fu Enrico, moglie di Serra Manichedda Romolo, dom. a Torino; l'usufrutto vitalizio spetta a Triberti *Bianca* fu Francesco ved. Mazza, dom. a Torino.	Come contro; l'usufrutto vitalizio spetta a Triberti *Emilia-Bianca* fu Francesco ved. Mazza, dom. a Torino.
P. R. 3,50 % (1934)	137498	77 —	Rovegno *Rina Luigia* fu Giovanni-Battista, minore sotto la patria potestà della madre Gabarino Emilia di Giuseppe ved. di Rovegno Gio-Battista, dom. a Tribogna (Genova).	Rovegno *Luigia-Rina* fu Giovanni-Battista, minore, ecc., come contro.
Cons. 3,50 % (1906)	817937	15778 —	Massazza Anna-Maria di *Battista*, moglie di Tiraferri Emidio, dom. a Torino, vincolato come dote della titolare.	Massazza Anna-Maria di *Giuseppe-Maria-Battista*, moglie di Tiraferri Emidio, dom. a Torino, vincolato come dote della titolare.
Cons. 3,50 %	566729	175 —	Massa *Adelina* fu Nicola, moglie di Platone Costantino fu Felice, dom. in Asti (Alessandria).	Massa *Natalina-Maria-Adelina* fu Nicola, ecc., come contro.
Id.	561710	105 —	Irelli *Giuseppina* fu Vincenzo, moglie di Cerulli Giuseppe, dom. a Teramo.	Irelli *Maria-Giuseppa* fu Vincenzo, moglie di Cerulli Giuseppe, dom. a Teramo.
P. Naz. 5 %	25134	700 —	Gianoglio Giuseppe fu Giuseppe, domiciliato in Asti (Alessandria); l'usufrutto vit. spetta alla signora *Calligaris* Edoarda fu Bernardo ved. di Gianoglio Giuseppe, dom. in Asti.	Come contro; l'usufrutto vit. spetta alla signora *Caligaris* Edoarda fu Bernardo ved. di Gianoglio Giuseppe, dom. in Asti.
P. R. 3,50 %	70141	73,50	Franzosi Giovanni, *Serafino, Umberto*, Giuseppe, Teresina, fu Vincenzo, minori sotto la patria potestà della madre Bera Francesca di Giuseppe ved. Franzosi, dom. a Genivolta (Cremona).	Franzosi Giovanni, *Serafina, Alberto*, Giuseppe, Teresina, fu Vincenzo, minori sotto la patria potestà della madre Bera Francesca di Giuseppe ved. Franzosi, dom. a Genivolta (Cremona).
Id.	70142	21 —	Come sopra, vincolata di usufrutto a Bera Francesca di Giuseppe ved. Franzosi.	Come sopra, vincolata di usufrutto a Bera Francesca di Giuseppe ved. Franzosi.
Id.	418151	710,50	Bazzetta Maria fu Carlo, minore sotto la patria potestà della madre *Gavino Rosina* ved. Bazzetta Carlo, dom. in Gerace Marina (Reggio Cal.), con usufrutto vitalizio a *Gavino Rosina* di Girolamo ved. Bazzetta Carlo, dom. in Gerace Marina.	Bazzetta Maria fu Carlo, minore sotto la patria potestà della madre *Garino Girolama-Maria-Rosa*, ecc., come contro; con usufrutto vitalizio a *Garino Girolama-Maria-Rosa* di Girolamo ved. Bazzetta Carlo, dom. a Gerace Marina.
Id.	220105	1130,50	Boccadoro Cesara fu Antonio, moglie di Fugazza Giuseppe di Giovanni, dom. a Lodi (Milano), vincolato di usufrutto vitalizio a favore di Tacchini *Vittoria* fu Domenico ved di Boccadoro Antonio fu Cesare, dom. a Lodi (Milano).	Come contro, vincolato di usufrutto vitalizio a favore di Tacchini *Camilla-Vittoria* fu Domenico ved. di Boccadoro Antonio fu Cesare, dom. a Lodi (Milano).
Id.	316760	2810,50	Fassone Giuseppe di Calisto, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Pezzana (Novara), con usufrutto cong. e cumul. a Fassone Calisto fu Giuseppe e Regis *Giovanna* fu Carlo, coniugi, dom. a Pezzana.	Come contro, con usufrutto cong. e cumul. a Fassone Calisto fu Giuseppe e Regis *Francesca-Giovanna* fu Carlo, coniugi, dom. a Pezzana.
Id.	339254	1050 —	Granziotto Mercedes di Ruggiero, nubile, dom. a Verona, con usufrutto cumul. e congiunt. ai coniugi *Strollini* Vittorio fu Felice e Corradi Virginia fu Leone.	Come contro, con usufrutto cumul. e congiunt. ai coniugi *Strolini-Zambelli* Vittorio fu Felice e Corradi Virginia fu Leone.
Id.	38041	17,50	Ghibaudi *Giovanni* di Carlo, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Vignale Monferrato (Alessandria).	Ghibaudi *Ettore* di Carlo, minore ecc., come contro.

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
P. Naz. 4,50 %	53973	162 —	Di Nocera *Maria* fu Costantino, minore sotto la patria potestà della madre Di Nocera Margherita ved. di Di Nocera Costantino, domiciliata a Piedimonte d'Alife (Caserta).	Di Nocera *Anna-Maria* fu Costantino, minore ecc., come contro.
Rendita 5 %	160005	1365 —	Vanni Carmela fu Teodoro, moglie di Pantaleone Nicolò fu Rodrigo, dom. a Palermo, vincolato per dote e con usufrutto vitalizio a favore di *Blandino* Ernesta fu Francesco ved. Vanni, dom. a Palermo.	Come contro, vincolato per dote e con usufrutto vitalizio a favore di *Blandano* Ernesta fu Francesco, ved. Vanni, dom. a Palermo.
Id.	160006	2970 —	Vanni Caterina fu Teodoro, moglie di David Francesco fu Giovanni, dom. a Palermo, vincolata per dote e con usufrutto come sopra.	Come contro, vincolata come sopra.
P. R. 3,50 %	356161	91 —	Gargiulo Flora fu Andrea, minore sotto la patria potestà della madre Cafiero *Laura* fu Pasquale ved. Gargiulo, dom. a S. Agnello (Napoli).	Gargiulo Flora fu Andrea, minore sotto la patria potestà della madre Cafiero *Maria-Laura* fu Pasquale ved. Gargiulo, dom. a S. Agnello (Napoli).
Cons. 3,50 %	223498	378 —	Faini *Luigia* di Luigi, moglie di Mosca Vittorio, dom. a Milano, vincolato per dote.	Faini *Angela-Teresa-Luigia* di Luigi, moglie di Mosca Vittorio, dom. a Milano, vincolato per dote.
Id.	542498	66,50	Regis Annetta fu Gioacchino, minore sotto la curatela del marito Sella Severino, e Regis Chiarina fu Gioacchino, minore sotto la patria potestà della madre Morano *Bianca* fu Giovanni ved. Regis, dom. a Biella (Novara), eredi indivisi del padre, con usufrutto a Morano *Bianca* fu Giovanni ved. di Regis Gioacchino.	Come contro, minore sotto la patria potestà della madre Morano *Clara-Bianca* fu Giovanni, ecc. usufrutto a Morano *Clara-Bianca* ved. Regis Gioacchino.
Id.	542500	101,50	Regis Chiarina fu Gioacchino, minore sotto la patria potestà della madre Morano *Bianca* fu Giovanni ved. Regis Gioacchino, domic. a Biella.	Come contro, minore sotto la patria potestà della madre Morano *Clara-Bianca* fu Giovanni, ecc., come contro.
Id. P. R. 3,50 %	153247 120413	504 — 3920 —	Todaro *Maria-Annunziata* di Agostino, moglie di Ziino Ottavio, dom. in Palermo, vincolato per dote.	Todaro *Nunzia* di Agostino, ecc., come contro
Id.	126863	2380 —	Come sopra, libera.	Come sopra, libera.
Cons. 3,50 %	386293	231 —	Come sopra, ipotecata.	Come sopra, ipotecata.
Id.	840888	420 —	Zagaria *Ida* fu *Luigi-Alfonso*, moglie di Vitagliano Giuseppe, dom. a Capua (Napoli).	Zagaria *Bice* fu *Alfonso*, moglie di Vitagliano Giuseppe, dom. a Capua (Napoli).
P. R. 3,50 % Id.	136192 149010	868 — 451,50	Come sopra, dom. a Marcianise (Caserta), vincolata.	Come sopra, dom. a Marcianise (Caserta), vincolata.
Cons. 3,50 %	201975	2100 —	Scioldo *Eugenia* di Grato, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Torino, vincolato come dote pel matrimonio da contrarsi dalla titolare con Silva *Domenico* di Giovanni.	Scioldo *Giuseppa-Eugenia* di Grato, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Torino, vincolata come dote pel matrimonio da contrarsi dalla titolare con Silva o *Sylva Luigi-Giovanni-Domenico* di Giovanni.
Id.	430814	1694 —	Scioldo *Eugenia* di Grato, moglie di Silva *Domenico*, dom. in Savona, vincolata come dote della titolare.	Scioldo *Giuseppa-Eugenia* di Grato, moglie di Silva o *Sylva-Luigi-Giovanni-Domenico*, domiciliato in Savona, vincolata come dote della titolare.
P. R. 3,50 %	76149 81017	350 — 35 —	Ostano *Celestino* fu Antonio, dom. a Tropea (Catanzaro).	Ostano *Tragatin-Celestino* fu Antonio, dom. a Tropea (Catanzaro).
	105115	35 —	Come sopra.	Come sopra.
	351023	280 —	Come sopra.	Come sopra.
P. R. 3,50 % (1934)	437290	448 —	Giordano Maddalena-Vincenzina di Pietro, moglie di *Nicoletti* Pasquale, dom. a Cossani Belbo (Cuneo).	Come contro, moglie di *Nicolotti* Pasquale, domiciliato a Cossani Belbo (Cuneo).

DEBITO	NUMERO d'iscrizione	AMMONTARE della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
P. R. 3,50 %	42457	24,50	Castagnino Elio fu Zaverio, vincolato d'usufrutto vit. a favore di Bonavia *Teresa* fu Domenico ved. di Castagnino Zaverio, dom. a Garessio.	Castagnino Elio fu Zaverio, minore sotto la patria potestà della madre Bonavia *Caterina-Rosa* fu Domenico, ved. di Castagnino Zaverio, vincolato d'usufrutto vit. a favore di Bonavia *Caterina-Rosa* fu Domenico, ved. Castagnino Zaverio, dom. a Garessio.
Id. Id.	20978 59016	28 — 24,50	Castagnino Alessio, Enrico ed Elio fu Zaverio, minori sotto la patria potestà della madre Bonavia *Teresa* ved. di Castagnino Zaverio, dom. a Garessio Borgo Maggiore (Cuneo), con usufrutto, come sopra.	Come contro, minori sotto la patria potestà della madre Bonavia *Caterina-Rosa* fu Domenico ved. di Castagnino Zaverio, dom. a Garessio Borgo Maggiore (Cuneo), con usufrutto come sopra.
Cons. 3,50 %	349084	245 —	Grossi *Maria-Eugenia* di Leopoldo, moglie di Aceti Ernesto fu Pasquale, dom. in Fuscaldo (Cosenza), vincolato per dote.	Grossi *Eugenia* di Leopoldo, ecc., come contro.
Cons. 3,50 % (1906)	729792 743209	280 — 210 —	*Lorusso* Antonio di Giovanni, dom. a Vaccarizzo Albanese (Cosenza).	*Lorussi* Antonio di Giovanni, dom. a Vaccarizzo Albanese (Cosenza).
Id.	732483	70 —	Come sopra.	Come sopra.
Rendita 5 % (1935)	71061	740 —	Bronda Francesco fu Francesco, minore sotto la patria potestà della madre *Brusco* Adele fu Giuseppe ved. di Bronda Francesco, domiciliato a S. Remo (Porto Maurizio).	Bronda Francesco fu Francesco, minore sotto la patria potestà, della madre *Busco* Adele fu Giuseppe ved. di Bronda Francesco, dom. a S. Remo (Porto Maurizio).
P. R. 3,50 %	206209	136,50	Ciuffreda Andrea e Antonia fu Matteo, minore sotto la patria potestà della madre Nasuti *Maddalena* fu Paolo ved. Ciuffreda, dom. in Montesantangelo (Foggia).	Come contro, minore sotto la patria potestà della madre Nasuti *Maria-Maddalena* fu Paolo ved. Ciuffreda, dom. in Montesantangelo (Foggia).
Id.	211219	38,50	*Neglie* Nicola fu Giuseppe, minore sotto la patria potestà della madre Annibale Pasqua di Giovanni ved. di *Neglie* Giuseppe.	*Neglia* Nicola fu Giuseppe, ecc., come contro, ved. di *Neglia* Giuseppe.
Id.	211218	10,50	Come sopra, con usufrutto vitalizio a favore di Annibale Pasqua di Giovanni ved. di *Neglie* Giuseppe.	Come sopra, con usufrutto vitalizio a favore di Annibale Pasqua di Giovanni ved. di *Neglia* Giuseppe.
Cons. 3,50 %	855518	203 —	Vitale Linalba fu Abramo, minore sotto la patria potestà della madre *Mariani* Antonia ved. Vitale, dom. in Alessandria, con usufrutto a *Mariani* Antonia fu Giuseppe ved. Vitale.	Come contro, minore sotto la patria potestà della madre *Marianni* Antonia ved. Vitale, ecc., con usufrutto a *Marianni* Antonia fu Giuseppe ved. Vitale.
Id.	855519	203 —	Vitale Franco fu Abramo, ecc., come sopra, con usufrutto come sopra.	Vitale Franco fu Abramo, ecc., come sopra, con usufrutto come sopra.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 15 aprile 1940-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(1545)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Prezzo dei combustibili solidi nazionali

Con provvedimento P. 758 del 23 corrente mese è stato disposto che con decorrenza dal 1° maggio prossimo i prezzi dei combustibili nazionali risultanti dal provvedimento P. 706 del 25 marzo c. a. non potranno essere superati, neppure per le consegne di merce dipendenti da contratti stipulati prima del 3 aprile corrente, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della circolare P. 706 sopra richiamata.

(1660)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

UFFICIO DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE

Elenco n. 12 dei trasferimenti dei marchi di fabbrica e di commercio trascritti nell'anno 1939

1. Trascrizione n. 205 del 13 luglio 1939.

Trasferimento dalla Società Anonima Calzaturificio Lombardo Vitale, a Busto Arsizio (Varese), alla Società Anonima Calzaturificio Lombardo Sempione, a Busto Arsizio (Varese), del marchio n. 59363.

(Per cambiamento della ragione sociale come da certificato del 21 marzo 1939).

2. Trascrizione n. 206 del 13 luglio 1939.
Trasferimento dalla Ditta Azienda Italiana per l'idrologia, a Roma, alla Aktiengesellschaft fuer Hydrologie, a Basilea (Svizzera), del marchio n. 57104.
(Per cessione come da atto del 24 aprile 1939, registrato a Milano il 1° luglio 1939, n. 220, vol. 3862, atti privati).

3. Trascrizione n. 209 del 20 luglio 1939.
Trasferimento dalla Società Anonima Arrigo Finzi & C., a Milano, a Le Argenterie d'Italia Società Anonima, a Milano, del marchio n. 50891.
(Per cambiamento denominazione sociale come da certificato del 20 giugno 1939; registrato a Milano il 6 luglio 1939, n. 1475, vol. 3863, atti privati).

4. Trascrizione n. 210 del 20 luglio 1939.
Trasferimento dalla Società Anonima Puralit, a Milano, a Winterler Rodolfo Gustavo, a Milano, del marchio n. 56308.
(Per cessione come da atto del 5 dicembre 1938, registrato a Milano il 18 luglio 1939, n. 4433, vol. 3865, atti privati).

5. Trascrizione n. 211 del 21 luglio 1939.
Trasferimento da Finotti Gastone, a Bologna, alla Società Anonima Agenzia Generale Italiana Farmaceutici, a Milano, del marchio n. 36949.
(Per cessione come da atto del 16 giugno 1939, registrato a Bologna il 20 giugno 1939, n. 35510, vol. 598, atti privati).

6. Trascrizione n. 212 del 14 luglio 1939.
Trasferimento dalla Ditta Pietro Lari, a Firenze, alla Ditta Fratelli Camangi, a Modena, dei marchi nn. 49160 e 50365.
(Per cessione come da atto del 10 giugno 1939, registrato a Firenze il 15 giugno 1939, n. 26806, vol. 614, atti civili).

7. Trascrizione n. 258 del 29 ottobre 1938.
Trasferimento dalla Ditta G. Duò & A. Tommasin, a Badia Polesine (Rovigo), alla Ditta Giuseppe Duò, a Badia Polesine (Rovigo), del marchio di fabbrica n. 24904.
(Per cessione come da atto del 14 ottobre 1938, registrato a Badia Polesine il 18 ottobre 1939, n. 272, vol. 49, atti privati).

8. Trascrizione n. 277 del 23 dicembre 1938.
Trasferimento totale da Luigi Giovanni Posio, a Brescia, a Giovanni Guarneri, a Brescia, del marchio n. 13699.
(Per cessione come da atto del 14 novembre 1938, registrato a Brescia il 17 novembre 1938, n. 5437, vol. 258, atti privati).

(1626)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina dei membri del Comitato di sorveglianza del Credito cooperativo di Colle Isarco (Bolzano)

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;
Veduto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 9 marzo u. s., che dispone lo scioglimento degli organi amministrativi del Credito cooperativo di Colle Isarco, consorzio registrato a garanzia illimitata, con sede in Colle Isarco (Bolzano);
Veduto il proprio provvedimento, in data 9 marzo u. s., con il quale è stato nominato il commissario straordinario della suddetta azienda di credito;

Dispone:

I signori Napoleone Marcoz fu Alberto, dott. Attila Szalay fu Gaspare, e Enrico Clara fu Oreste sono nominati membri del Comitato di sorveglianza del Credito cooperativo di Colle Isarco, consorzio registrato a garanzia illimitata, avente sede in Colle Isarco (Bolzano), con le attribuzioni ed i poteri contemplati dal titolo VII, capo II, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636.
Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 aprile 1940-XVIII

V. AZZOLINI

(1621)

Assunzione della gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Malerato (Catanzaro) da parte del Banco di Napoli.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;
Veduto l'art. 31 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928-VI e modificato con decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, del 26 luglio 1937-XV;
Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;
Ritenuto che la Cassa comunale di credito agrario di Malerato (Catanzaro) non può utilmente funzionare;

Dispone:

La gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Malerato (Catanzaro) è affidata alla Sezione di credito agrario del Banco di Napoli — istituto di diritto pubblico — con sede in Napoli, che dovrà prendere in consegna, redigendone apposito verbale, le attività e gli atti dell'Ente.
Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 22 aprile 1940-XVIII

V. AZZOLINI

(1622)

Sostituzione di un sindaco del Monte di credito su pegno di Verona

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;
Veduta la legge 10 maggio 1938-XVI, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno, e il R. decreto 25 maggio 1939-XVII, n. 1279, per l'attuazione di essa;
Veduto il proprio provvedimento in data 28 gennaio 1939-XVII, col quale il dott. Omero Sartori è stato nominato sindaco del Monte di credito su pegno di Verona, con sede in Verona;
Considerato che occorre provvedere a ricoprire la carica di sindaco dell'anzidetto Monte, rimasta vacante a seguito delle dimissioni presentate dal dott. Omero Sartori;

Dispone:

Il dott. prof. Aleardo Valerio è nominato sindaco del Monte di credito su pegno di Verona, con sede in Verona, in sostituzione del dott. Omero Sartori, dimissionario.
Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 22 aprile 1940-XVIII

V. AZZOLINI

(1623)

Avviso di rettifica

Nel testo del decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 1° febbraio 1940-XVIII, pubblicato a pag. 587 della *Gazzetta Ufficiale* del 9 stesso mese, n. 33, concernente la nomina del commissario straordinario della Cassa comunale di credito agrario di Poggio Fidoni (Rieti), in luogo di « dott. *Luigi* Rinaldi fu Achille » deve leggersi « dott. *Rinaldo* Rinaldi fu Achille ».

(1625)

CONCORSI

REGIA PREFETTURA DI LITTORIA

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI LITTORIA

Visto il proprio decreto n. 24303 del 28 settembre 1939-XVII, col quale venivano designati i vincitori del concorso per posti di medico condotto vacanti al 30 novembre 1937;

Visto il successivo decreto di modifica in data 30 settembre 1939-XVII, n. 30813;

Considerato che il dott. Nardacci Mario, nominato titolare della prima condotta medica del capoluogo di Priverno, ha rassegnato le dimissioni, debitamente accettate dal podestà di Priverno;

Ritenuto che a termini del combinato disposto degli articoli 56 e 26 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281, devesi procedere alla nomina del concorrente che segue immediatamente in graduatoria e che ha chiesto in ordine di preferenza la sede resasi vacante;

Ritenuto che nelle condizioni volute si trova il dott. Musumeci Antonino il quale, all'uopo interpellato, ha dichiarato di accettare la prima condotta del capoluogo di Priverno;

Visto l'art. 69 del R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

Il dott. Musumeci Antonino è dichiarato vincitore del concorso per i posti di medico condotto vacanti al 30 novembre 1937 ed è designato per la nomina a titolare della prima condotta medica del capoluogo di Priverno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e del comune di Priverno.

Littoria, addì 29 marzo 1940-XVIII

Il prefetto: CIOTOLA

(1564)

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI LITTORIA

Visto il proprio decreto n. 24303 del 28 settembre 1939-XVII, col quale venivano designati i vincitori del concorso per posti di medico condotto vacanti al 30 novembre 1937;

Visti i successivi decreti di modifiche in data 30 settembre 1939, n. 30813, e 29 marzo 1940, n. 6871;

Considerato che il dott. Musumeci Antonino, designato per la nomina titolare della condotta medica di Priverno, frazione Roccasecca dei Volsci, non avendo assunto servizio nel termine prescritto, è stato dichiarato rinunciatario;

Considerato che lo stesso dott. Musumeci designato successivamente col sopra citato decreto prefettizio 23 marzo 1940, n. 6871, per la nomina a titolare della prima condotta medica del capoluogo di Priverno, non avendo ugualmente assunto servizio nel termine assegnatogli è stato dichiarato rinunciatario anche per tale ultima condotta;

Ritenuto che a termini del combinato disposto degli articoli 56 e 26 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281, devesi procedere alla nomina dei concorrenti idonei che seguono immediatamente nella graduatoria e che hanno chiesto in ordine di preferenza le sedi che si sono rese vacanti;

Ritenuto che nelle condizioni volute si trovano i dottori Pericoli Mario e Parisi Emanuele i quali, all'uopo interpellati, hanno dichiarato di accettare rispettivamente la seconda condotta di Priverno, frazione Roccasecca dei Volsci, e la prima condotta del capoluogo di Priverno;

Visto l'art. 69 del R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

Sono dichiarati vincitori del concorso per i posti di medico condotto vacanti al 30 novembre 1937 i seguenti medici che vengono designati per la nomina a titolari delle condotte a fianco di ciascuno indicate:

1) Dott. Parisi Emanuele, Priverno, 1ª condotta del capoluogo;
2) Dott. Pericoli Mario, Priverno, condotta frazione Roccasecca dei Volsci

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e del comune di Priverno.

Littoria, addì 9 aprile 1940-XVIII

Il prefetto: CIOTOLA

(1565)

REGIA PREFETTURA DI CREMONA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di veterinario condotto

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CREMONA

Veduto il proprio decreto in data 5 settembre 1939-XVII, n. 18698, col quale è stata approvata la graduatoria del concorso a posti di veterinario condotto vacanti in Provincia al 30 novembre 1937-XVI;

Veduto il proprio decreto 29 marzo 1940-XVIII, n. 7453, col quale veniva dichiarato vincitore del concorso per la condotta veterinaria consorziale di Camisano il dott. Fontana Giacomo;

Veduta la lettera in data 4 aprile 1940-XVIII, n. 778, con la quale il podestà di Camisano comunica che il dott. Fontana Giacomo titolare di quella condotta veterinaria consorziale ha rassegnato le dimissioni dal posto stesso;

Ritenuto necessario provvedere alla sostituzione;

Tenuto presente l'elenco degli aspiranti che seguono il dott. Fontana in ordine di graduatoria;

Veduti gli articoli 26 e 55 del R. decreto 11 marzo 1935-XIII, n. 281;

Decreta:

È dichiarato vincitore del concorso per la condotta veterinaria consorziale di Camisano il dott. Corini Umberto in sostituzione del dott. Fontana Giacomo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Cremona, addì 5 aprile 1940-XVIII

Il prefetto: CARINI

(1566)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.